

STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DI MIRKO ODV"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita i sensi del D.lgs 11772017 l'associazione Amici di Mirko ODV.

L'Associazione ha sede in Torino, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma verrà data comunicazione agli Enti preposti. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

scopi

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di rendere più lieve e agevole possibile la permanenza dei genitori e degli stessi pazienti sottoposti a cure e/o visite specialistiche di durata medio lunga nel tempo principalmente presso l'ospedale infantile Regina Margherita di Torno.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- lett. a) interventi e servizi sociali
- lett c) prestazioni socio sanitarie
- lett d) educazione, istruzione e formazione professionale
- lett. q) alloggio sociale

L'associazione si propone quale scopo principale:

- organizzazione eventi benefici;
- il servizio di volontariato nei reparti per necessità genitoriale (es.: sostituzione temporanea nel caso in cui il genitore debba assentarsi per impegni inderogabili);
- servizio di trasporto famiglie presso ospedali per le visite dei minori accompagnati;
- un appoggio fisico con alloggi per i pazienti e le loro famiglie;
- laboratori ludici all'interno della struttura per i minori e le loro famiglie e per i bambini che si trovano in ospedale per le visite;
- possibilità di svolgere attività scolastiche per allievi di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- supporto alle famiglie in difficoltà, tramite aiuti materiali e/o economici;
- possibilità di avere assistenza legale, fiscale e psicologica, sia durante che dopo il periodo di ricovero;

- eventi con personaggi travestiti da super eroi / principesse;
- iniziative di passaggio dei super eroi nei reparti delle strutture pediatriche per far visita ai pazienti ricoverati.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art 4

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;

- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato..

Art. 5

Associati

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4 il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - 1) inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - 2) inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - 3) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;

- 4) condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- 5) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 8

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) l'organo di controllo, qualora istituito.

Art. 9

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.